

Error communis facit ius. Origine ed evoluzione di un principio

Andrea Trisciuoglio¹

1. Università di Torino - Dip. Studi Storici.

Premessa

Il principio secondo il quale un errore di fatto generalizzato determina nuovo diritto, *rectius* una nuova situazione giuridica (*facit ius*)² non è enunciato nelle fonti romane ed in particolare nel titolo D.50.17 dedicato alle *regulae iuris antiqui*. Esso viene per la prima volta affermato in epoca post-giustiniana e in particolare nella Magna Glossa ordinaria a commento di un celebre passo ulpiano inserito nel titolo D.1.14 dedicato all'*officium* dei pretori³; probabilmente per mano dello stesso Accursio⁴.

L'opera da cui è tratto il frammento è il commentario *ad Sabinum* e il testo, nel suo contesto originario, doveva presentare un qualche collegamento con i poteri del pretore esercitati nel campo della tutela dativa⁵. Ivi si affronta in particolare il problema dell'incidenza del vizio di legittimazione del pretore sugli atti da lui stesso emessi (editti, decreti); nel caso di specie, abbiamo uno schiavo – chiamato *Barbarius* o *Barbatius Philippus* – che si fa eleggere dal popolo alla pretura di Roma, probabilmente al tempo del secondo triumvirato, non avendo i necessari requisiti di libertà e cittadinanza⁶. La

2. L' espressione '*facere ius*' nel senso di creazione di una nuova situazione giuridica è usata nelle fonti romane in relazione a quelle sentenze del giudice che potessero avere efficacia anche nei confronti di soggetti estranei alla contesa giudiziaria, per esempio la sentenza di inofficiosità del testamento (v. D. 49.1.14 pr.; inoltre, D. 5.2.17.1 [*ius...fieri*]); fedeli poi a tale significato della massima «*sententia facit ius*» si mostrano i glossatori civilisti; si veda al riguardo G. PUGLIESE, voce «*giudicato civile (storia)*», in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 748, 771.

3. Cfr. gl. '*reprobari*' ad D.1.14.3: «*Notatur hic quod circa factum error communis facit ius*»; H. ROLAND - L. BOYER, *Locutions latines et adages du droit français contemporain II. Adages*, Lyon, Editions L'Hermès, 1978 (rist.), p. 278; P. FEDELE, «Il funzionario di fatto nel diritto canonico», in *Studi in onore di Francesco. Scaduto*, Firenze, Casa Editrice Carlo Cya, 1936, p. 338; D. LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, VI Aufl., München, Verlag c.H. Beck, 1998, C. 45, p. 47 s.; N. RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli, Jovene, 2008, pp. 438 ss., 468 ss.; G. ROSSI, *Representation and Ostensible Authority in Medieval Learned Law*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann GmbH, 2019, pp. 35 nt. 60, 37 ss.

4. Cfr. G. ROSSI, *Representation and Ostensible Authority cit.*, p. 21.

5. Cfr. O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, vol. II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000 (rist.), p. 1158; P. Voci, «D.1.14.3. Note in tema di esercizio di fatto di pubbliche funzioni», in *Studi di diritto romano*, vol. I, Padova, Cedam, 1985, p. 626 s.; A. GUARINO, «La pretura di Barbario Filippo», ora in *Pagine di Diritto Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 1994, p. 412.

6. D.1.14.3 (Ulp. 38 *ad Sabinum*): «*Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset, Romae praeturam petiit et praetor designatus est. Sed nihil ei servitatem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. Et tamen videamus: si servus quamdiu latuit, dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? Quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? An fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? Et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod ius multo magis in imperatore observandum est*». Il passo è stato oggetto di numerosi commenti che spesso sottolineano incongruenze e difficoltà interpretative, avanzando proposte di emendazione. Oltre agli autori citati nelle note precedenti, mi limito a ricordare tra i più recenti contributi: A. PALMA, *Humanior interpretatio. "Humanitas" nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 111 ss.; V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero I*, Napoli, Loffredo, 2000, p. 92 ss.; M. NAVARRA, *Ricerche sull'utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 141 ss.; G.J. Blicharz, «Giudicare una decisione del pretore. La relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo (D. 1.1.11) e nel caso di Barbarius Philipus (D. 1.14.3)», *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 29, 2016, p. 346 ss. Il mio specifico interesse è qui rivolto alla rilevanza, colta nel testo ulpiano da Accursio,

questione è ovviamente se gli atti di quello che noi chiamiamo il “funzionario di fatto” sono validi (come ritengono Ulpiano e i giustiniane) o non sono validi. Nei nostri tempi, come è noto, si condiziona la validità ed efficacia di tali atti alla buona fede (ignoranza del vizio di legittimazione) di chi li riceve ⁷.

Diffusione del principio in diversi ambiti e casi

Va dunque ancora sottolineato che la massima ‘*error communis facit ius*’ non è del diritto romano, ma è una creazione medievale che riflette una volontà di generalizzazione e di sistematizzazione tipica degli interpreti medievali, come ha sottolineato già il Pothier ⁸. Il principio ha avuto ampio riconoscimento a partire dall’epoca medioevale, ed è stato altresì precisato con acume ⁹, non solo nel diritto pubblico, ma anche nel diritto canonico, per il quale il diritto civile della tradizione romanistica ha valore sussidiario ove non disapprovato espressamente ¹⁰; nel diritto privato inoltre ha fondato l’importante teoria generale dell’apparenza, elaborata dalla giurisprudenza francese dopo la pubblicazione del Code Napoléon nell’Ottocento e poi adottata anche in Italia (con qualche critica) ¹¹. Anche in Inghilterra ha avuto accoglienza (ancora con qualche critica) ¹², come pure nelle supreme corti latinoamericane ¹³. Come ha evidenziato poi Rolf Knütel

dell’*error communis*.

7. Cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Temas de derecho administrativo romano comparado*, Madrid, Dykinson, 2021, p. 47 s.

8. Cfr. specialmente D. DEROUSSIN, «Réalité vécue, réalité juridique et vérité judiciaire à Rome et dans l’ancien droit français. Contribution historique à l’étude de la théorie de l’apparence», *Droits* 37, 2003, p. 195.

9. Cfr., tra i commentatori, Cino da Pistoia laddove osserva in riferimento alla gl. ‘*reprobari*’ (v. *supra*, nt. 2): «quod communis error non facit ius, sed facit quod errantes excusantur». Ossia: l’ignoranza diffusa non introduce in senso proprio una nuova regola generale ma scusa semplicemente solo chi è caduto in errore. Cfr. in proposito P. FEDELE, «Il funzionario di fatto» cit., p. 346 s.

10. Cfr., per la citazione di Alfonso Maria de’ Liguori a proposito della *lex Barbarius*, R. KNÜTEL, «Barbatus Philippus und seine Spuren. Falsus praetor, parochus putativus, Scheinbeamter», in D. Schwab *et alii* (herausg.), *Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft*. Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat, Berlin, Duncker & Humboldt, 1989, p. 354 nt. 45; tale articolo è ora ripubblicato in H. Altmeppen, S. Lohsse, I. Reichard, M.J. Schermaier (herausg.), *Rolf Knütel. Ausgewählte Schriften*, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2021, p. 871 ss.

11. Cfr. H. ROLAND - L. BOYER, *Locutions latines cit.*, p. 278 s.; specialmente P. GALLO, *Introduzione al diritto comparato*. Vol. II. *Istituti giuridici*², Torino, Giappichelli, 2018, pp. 325 ss. e 328 (sull’opposizione di parte della civilistica italiana alla dottrina dell’apparenza). Nella civilistica italiana M. D’AMELIO, voce «*Apparenza del diritto*», in *Novissimo Digesto Italiano* vol. I, Torino, UTET, 1957, p. 716, distingue acutamente la dottrina dell’apparenza dalla massima ‘*error communis facit ius*’, osservando che: «L’*error communis* è l’opinione errata della collettività, è la convinzione generale in forza della quale tutti ritengono che lo stato di fatto corrisponda allo stato di diritto. Costituitasi costesa opinione generale, è essa stessa che trae in inganno le persone di buona fede, indipendentemente dal contegno o comportamento della persona, cui l’errore si riferisce. Nell’apparenza del diritto gioca, invece, principalmente il detto contegno, che è causa dell’inganno del terzo. Esempio tipico dell’*error communis*, il caso di *Philippus Barbarius*; dell’apparenza del diritto, l’erede apparente (art. 893 C.Civ.)».

12. Cfr. H. BROOM, *A Selection of Legal Maxims Classified and Illustrated*¹⁰, London, Sweet & Maxwell Lim., 1939, p. 86 s.

13. Cfr., per esempio, Corte Suprema de Justicia, Cas. Civ., Bogotá 16.8.2007, ref. Expediente no. 25875 31 84 001 1994 00200 01: «el adagio error communis, tal como es aplicado por nuestros tribunales, les permite proteger contra la ley misma

¹⁴, la massima *error communis facit ius* è posta alla base delle decisioni della Commissione ricorsi dell'Ufficio Europeo Brevetti. Dunque possiamo parlare di un'ampia diffusione nel mondo giuridico a livello dottrinario e giurisprudenziale, e mi piace ricordare, in un congresso organizzato a Buenos Aires, che nel Codice civile argentino del 1869, Vélez Sarsfield, nella nota all'art. 981 (dedicato a «instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito [suyo]»), richiamava la massima in questione insieme al passo ulpiano ¹⁵. E non basta. Il principio viene poi anche evocato dai glottologi per affermare la libera evoluzione del mezzo linguistico continuamente plasmato dall'uso popolare spontaneo, anche deviante rispetto alle regole grammaticali codificate ¹⁶.

Vale la pena allora di considerare, brevemente e senza pretese di esaustività, la casistica per vedere dove, a partire dal XIII secolo (circa a.1230), il principio è stato invocato a giustificazione della soluzione giuridica favorevole alla validità dell'atto compiuto dal legittimato putativo.

Diritto pubblico

Il valore nomopoietico dell'*error communis*, sulla base di D.1.14.3, viene valutato (non sempre approvato) innanzitutto per gli atti di un pubblico ufficiale (pseudo-magistrato o pseudo-notaio) che presenta un vizio (ignorato) nella nomina, o è stato segretamente deposto, o ancora quando i suoi atti hanno trovato esecuzione in un distretto che è fuori dalla sua competenza territoriale ¹⁷. L'errore "*communis*", va tuttavia evidenziato,

al que no ha cometido ninguna culpa. El error en que éste ha caído debe engendrar todos los efectos jurídicos que se le quisieron atribuir, porque tal error fue inevitable. La apariencia invencible se coloca en el mismo pié de igualdad de la realidad. La máxima *error communis* aparece, pues, como una regla de orden público, protectora del interés social, que lucha victoriosamente contra el principio de la autoridad de la ley [...]. La cabal aplicación de esta máxima requiere, como en esa misma providencia lo subrayara la Corte, de un lado, que se trate de un error generalizado, es decir, "de un error no universal pero sí colectivo", y, de otro, que ese error haya sido invencible, moralmente inevitable, vale decir, de tal hondura que la más prudente y avisada de las personas igualmente lo habría cometido».

14. Cfr. R. KNÜTEL, «Diritto romano e *ius commune* davanti a Corti dell'Unione Europea», in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, vol. III, Napoli, Jovene, 1997, p. 553.

15. Art 981 Cod. civ. Arg. 1869: «Son sin embargo válidos, los instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus funciones, si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito». Nota: «"Error communis facit jus". L. 3, tit. 14, lib. 1, Dig.»; R. KNÜTEL, «Barbatus Philippus und seine Spuren» cit., p. 361.

16. Cfr., tra gli altri, C. MARCHI, *Siamo tutti latinisti*, Milano, Rizzoli, 1986, p. 73 s.

17. Cfr. G. ROSSI, *Representation and Ostensible Authority* cit., pp. 463 ss., 470 ss., a proposito di Baldo degli Ubaldi. Per la dottrina olandese di tradizione romanistica (in particolare Johannes Voet) del XVII-XVIII secolo, tendenzialmente sfavorevole a riconoscere forza normativa all'*error communis*, si veda P. FEDELE, «Il funzionario di fatto» cit., p. 361 s.; inoltre T. GEHLEN, «La signification de la lex Barbarius Philippus (D.1,14,3) pour le notariat en Hollande et Zelande aux 17ème et 18ème siècles», in L. De Ligt, J. De Ruijter, E. Slob, J.M. Tevel, M. Van de Vrugt, L.C. Winkel (edd.) *Viva vox iuris romani. Essays in honour of J.E. Spruijt*, Amsterdam, J.C. Gieben, 2002, p. 51 ss.; spec. p. 54 s. V. anche la nota di Vélez Sarsfield (*supra*, nt. 14) all'art. 981 Cod. civ. Arg. 1869, dedicato, come abbiamo visto, agli «instrumentos hechos por funcionarios

non è quello (sui requisiti di un candidato) di un corpo elettorale plurisoggettivo chiamato a nominare il funzionario (come presumibilmente nell'interpretazione accursiana di D.1.14.3, dove il *communis* va riferito, come si dirà meglio dopo, al popolo romano elettore), ma riguarda piuttosto gli atti dello stesso pubblico ufficiale e in particolare la loro legittima provenienza, creduta in generale dai consociati che al funzionario si rivolgono usualmente.

Diritto canonico

Per i canonisti l'*error communis* relativo alla scomunica che ha colpito un giudice, che non è più dunque legittimato a svolgere le funzioni, è di ostacolo alla nullità della sentenza pronunciata dallo stesso¹⁸. A certe condizioni inoltre l'errore comune (*communis aestimatio*) sulla legittimazione del delegato a celebrare un matrimonio (che in passato doveva essere un sacerdote e non un laico) salva la validità dello stesso¹⁹. Lo stesso principio trova applicazione per l'assoluzione data da un confessore, del quale è dubbia la facoltà di esercitare la potestà d'ordine²⁰. E anche nelle *Decisiones* della Sacra Rota Romana non mancano accenni all'incidenza dell'*error communis* sulla validità dell'atto viziato a causa della provenienza²¹.

Diritto privato

Tra i casi, invece, del diritto civile successivo all'età delle codificazioni risolti dalla giurisprudenza sulla base della massima *error communis facit ius* possiamo ricordare

fuera del distrito».

18. Cfr. gl. 'Innodatus' al c. *Ad probandum* (c. 24, *Liber Extra*, II, 27); P. FEDELE, «Il funzionario di fatto» cit., pp. 340 nt. 59, 349.

19. Cfr. P. Fedele, «Il funzionario di fatto» cit., p. 365; a proposito del matrimonio celebrato dal *parochus communiter existimatus* v. altresì R. Knütel, «Barbatus Philippus und seine Spuren» cit., p. 355 s.

20. Cfr. P. FEDELE, «Il funzionario di fatto» cit., p. 369; R. Aspe, «La suplencia de la facultad para confesar (can. 144, § 2)», in *Periodica de re canonica* 99.4, 2010, p. 583 ss., e specialmente, per l'influenza esercitata dalla *lex Barbarius* sulla dottrina canonistica, p. 592 ss.

21. Cfr. la *decisio* del secolo XVIII riportata da P. FEDELE, «Il funzionario di fatto» cit., p. 374 e nt. 132: «Communis error praestat causam validitatis actus, etiam in iurisdictionalibus et spiritualibus». Nel nuovo codice di diritto canonico del 1983 (Can. 144, §§ 1-2), tuttavia, l'*error communis* rileva solo più per la conservazione degli atti di governo esecutivo (non quelli di carattere legislativo e giudiziario) e per altre facoltà tra le quali quella di assistere alla celebrazione del matrimonio; cfr. I. ZUANAZZI, *Prospettive di confronto sull'esercizio di fatto di pubbliche funzioni nella Chiesa e nello Stato*, in R. Bertolino, S. Gherro, L. Musselli (a cura di), *Diritto canonico e comparazione*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 162 s.; R. Aspe, «La suplencia de la facultad» cit., p. 601 s. Per la dottrina canonistica anteriore al nuovo codice cfr. S. ALONSO, «En caso de error comun, la Iglesia suple la jurisdicción», in *Revista española de derecho canonico* 3.9, 1948, spec. p. 1227 ss.; A. BRIDE, «Erreur commune et suppléance de la jurisdiction», in *Revue de droit canonique* 3, 1953, p. 278 ss.

(per la Francia) quello dell'alienazione dell'eredità effettuata dall'erede apparente²², inoltre quello della testimonianza resa dal falso maggiorenne per la validità di un testamento per atto pubblico²³.

A proposito dell'*error communis* visto da *accursio* in d.1.14.3.

Vorrei brevemente richiamare ora l'attenzione sul seguente quesito: in relazione a quale manifestazione di volontà *Accursio* ha visto in D.1.14.3 l' '*error communis*' di cui non v'è alcuna traccia nel testo²⁴? Penso invero che tale errore sia quello che compare in posizione secondaria nel ragionamento *ulpiano*. Dopo aver argomentato per la validità degli atti alla luce del criterio dell'*utilitas singulorum- utilitas communis*²⁵ (che conferisce superiore *humanitas* alla soluzione), *Ulpiano* pare affermare nella parte finale del frammento (assai discussa dagli interpolazionisti) che era tale il potere del popolo romano elettore che lo stesso era in grado di eleggere efficacemente un candidato pretore anche ignorando la sua condizione di schiavo²⁶. Siamo di fronte ad un'affermazione del tutto conforme con la esaltazione della volontà popolare manifestata in sede elettorale nella repubblica, epoca nella quale, come dice *Varrone*, il "*magistratus vitio creatus*" è "*nihilo setius magistratus*"²⁷.

L'errore sullo *status* del candidato non è pertanto un errore di chi riceve gli atti ma l'errore *in qualitate personae electi* condiviso dai *cives* votanti. *Accursio*, pur in

22. Cfr. P. GALLO, *Introduzione al diritto comparato cit.*, p. 325; adde R. PENNAZIO, «Apparenza e obbligazioni "propter rem"», in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 59.3, 2005, p. 991 e nt. 18.

23. Cfr. SOCIETÀ DI AVVOCATI, *Manuale forense, ossia confronto fra il Codice Albertino, il diritto romano e la legislazione anteriore. Con rapporto e illustrazioni dei corrispondenti articoli del Codice civile francese ed austriaco*, vol. IV, Torino, G. Pomba e Comp. Editori, 1839, p. 348.

24. L'ho riportato *supra* in nt. 5.

25. Per tale criterio composito si veda M. NAVARRA, *Ricerche sull'utilitas cit.*, p. 145 s.

26. Lo si desume, a mio avviso, dall'espressione "*sed et*" nella frase: «...*cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset...*», che segna una contrapposizione del caso di *Barbarius Philippus* all'ipotesi di conoscenza dello *status servitutis* e successiva liberazione (attraverso l'elezione) del candidato, ipotesi nella quale l'errore non è evidentemente configurabile; in tal senso v. anche A. GUARINO, «La pretura di *Barbario Filippo*» cit., p. 416, laddove afferma: «*Ulpiano* sembra voler dire questo: il popolo romano (quello delle assemblee deliberanti) può attribuire (*decernere*) la *potestas praetoria* anche ad uno di cui non sa che sia schiavo»; la contrapposizione non è vista invece da P. Voci, «D.1.14.3. Note in tema di esercizio di fatto» cit., p. 637, il quale vede il presupposto della *scientia* della condizione servile anche nella frase «*cum-potestatem*». La soluzione interpretativa qui accolta, che intende evidenziare l'*ignorantia populi*, coincide invero con la lettura di D.1.14.3 offerta da *Pietrino Belli da Alba* nel *De re militari et Bello Tractatus*, p. I, tit. XX, *De officio praetoris*, § 5, Alba, Fondazione Ferrero, 2006 (rist., con traduzione italiana di C. Cascione, dell'ed. Venezia, Francesco de Portonariis, 1563), p. 110: «*Praetorem servum esse posse, si ignorante populo eligatur, statuitur in l. Barbarius. ff. de off. praeto.*».

27. Cfr. Varr. *De l.l.* 6.30; J.M. RIBAS ALBA, *Democracia en Roma. Introducción al derecho electoral romano*, Granada, Editorial Comares, 2008, p. 292.

modo implicito, sembra riconoscerlo²⁸; Bartolo espressamente parla di “*error populi*”²⁹. In altre parole, l’errore non è quello di un insieme di cittadini che ricevono concretamente una *tutoris nominatio*, un altro tipo di decreto, o qualche mezzo processuale, ma quello del *populus* in sede di voto elettorale. Siamo dunque ben distanti dalla nostra tendenza a riferire l’errore (invero “non comune”) o la buona fede, rilevanti per la conservazione degli atti del funzionario di fatto (darei *utilitate singulorum*), a chi riceva tali atti.

Tale distanza tuttavia si accorcia se noi consideriamo gli altri testi del *Corpus Iuris* giustiniano in base ai quali Accursio costruisce il principio generale ‘*error communis facit ius*’³⁰. Tra questi di particolare interesse è D.14.6.3.pr.³¹, dove Ulpiano afferma la disapplicazione del senatoconsulto Macedoniano quando il *filius* mutuatario crea l’apparenza della condizione di *pater familias* e conclude contratti, svolge *munera* etc., instaurando rapporti con soggetti inconsapevoli della condizione di *filius*. Se dunque il mutuante cita in giudizio il figlio per la restituzione della somma data a prestito, a quest’ultimo, *pater* putativo creatore dell’apparenza, non può giovare la richiesta al pretore di una *exceptio ex senatusconsulto*. Ebbene la frase usata da Ulpiano («...*sed quia publice pater familias plerisque videbatur...*») rinvia inequivocabilmente ad un errore comune sulla condizione di *filius*³², ma si tratta di un errore condiviso da chi è entrato in rapporto col *filius*, non certo di un *error populi* riferibile ad un anteriore momento (rispetto ad atti di rilevanza esterna) di attribuzione di un potere, come nel caso di *Barbarius Philippus* (D.1.14.3).

Brevi conclusioni

La considerazione della dimensione casistica del diritto romano, e dunque la riconducibilità esclusivamente a ben determinate fattispecie delle soluzioni dei giuristi romani,

28. Condivido quanto afferma G. ROSSI, *Representation and Ostensible Authority cit.*, p. 30: «It is important to observe that Accursius invokes (without explaining) the maxim communis error ius facit, not with regard to the validity of Barbarius’ deeds, but of his praetorship: the deeds become valid because (and inasmuch as) the authority of Barbarius acquires legitimacy».

29. Nel suo commento alla *lex Barbarius* (D.1.14.3) si legge: «Error populi pro veritate habetur; ut hic et jus facit»; cfr. al riguardo H. ROLAND - L. BOYER, *Locutions latines et adages cit.*, p. 278.

30. Su alcuni di essi cfr. in particolare R. KNÜTEL, «Barbatus Philippus und seine Spuren» cit., p. 352 s.; si veda altresì W.M. GORDON, «Communis error facit ius», in A. Burrows, D. Johnston, R. Zimmermann (edd.), *Judge and Jurist. Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry*, Oxford, Oxford University Press, 2013, 451 s.; tale Autore, in rapporto ai testi che la Glossa pone a fondamento della nostra massima, scorge, quale elemento accomunante e giustificativo della stessa, il perseguimento di un interesse pubblico.

31. D.14.6.3.pr. (Ulp. 29 ad ed.): «*Si quis patrem familias esse credit non vana simplicitate deceptus nec iuris ignorantia, sed quia publice pater familias plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur, cessabit senatus consultum*»; per un commento romanistico v. S. LONGO, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 186 s.; cfr. altresì C.4.28.2. Nella gl. ‘reprobari’ (già citata *supra*, nt. 2) il passo è richiamato con la locuzione “ad macedo. l. III”.

32. Sul punto cfr. D. Deroussin, «*Réalité vécue*» cit., p. 196 s.

permette a mio giudizio di smascherare quei disinvolti accostamenti delle fonti romane che sono serviti agli interpreti medievali per costruire un nuovo edificio giuridico sulla base del *Corpus iuris*³³. È quel che è capitato per l' 'errore comune'. Sotto tale categoria Accursio colloca infatti sia l'*error populi* di matrice repubblicana (D.1.14.3) sia l'errore delle parti negoziali che, vittime di un inganno che ha colpito una pluralità di soggetti, entrano in rapporto con il legittimato apparente (D.14.6.3.pr.); per giungere a dire che in generale l'errore comune "*facit ius*", cioè permette di conservare le situazioni giuridiche segnate dall'apparenza. Si tratta, tuttavia, di errori assai diversi tra di loro, come pure sono diverse le ragioni (rispetto della sovranità popolare repubblicana, tutela dell'affidamento) che hanno suggerito la soluzione conservativa. Il romanista, interessato al momento genetico del principio, ne deve tener conto.

33. Sul metodo di lavoro dei glossatori e sulle glosse che contengono richiami di passi paralleli per sottolineare le concordanze cfr. *praecipue* L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 64 s. (con indicazione di altra lett.).

